

All'Il.mo Tribunale di Bologna

sezione fallimentare

RICORSO PER L'APERTURA DELLA PROCEDURA

DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

EX ART. 14 TER L. N. 3/2012 COME MODIFICATA DALLA L. 176/2020

PER IL SIG. DI LAURO HARALD

Collegio Gestore della Crisi: Collegio n. 14 presso Organismo Composizione della Crisi istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna –

Avv. Alessandra Fiore

Avv. Alessandro Petitto

PREMESSA

Il presente ricorso viene proposto dal Sig. Di Lauro Harald nato in ~~_____~~ il ~~_____~~, residente in ~~_____~~ (BO) via ~~_____~~ n. ~~_____~~, C.F. DLRHLD70P18Z112H, assistito dagli Avv.ti Alessia Tarlazzi (C.F. TRLLSS72R48B249B) – pec: alessiatarlazzi@ordineavvocatibopec.it e Piero Bennasciutti (C.F. BNNPRI72A18F288L) – pec: pierobennasciutti@ordineavvocatibopec.it, anche disgiuntamente fra loro, con domicilio eletto presso e nello studio dell'Avv. Piero Bennasciutti in Bologna alla via Barberia n. 16; cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni; telefax n. 051 6970482;

Il Sig. Di Lauro Harald, attualmente dipendente di ~~_____~~ corrente in ~~_____~~ (BO) via ~~_____~~ n. ~~_____~~ (doc. 1), si rivolgeva all'On.le OCC dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, al fine di poter ristrutturare il debito "misto" sia di natura consumeristica che derivante da una attività imprenditoriale avente ad oggetto lavori di fabbro ferraio e carpenteria, cessata da tempo, verso finanziarie, enti previdenziali ed erario, già corrente in Zola Predosa (BO), P.IVA 02610691202 (doc. 2).

La ditta individuale denominata Nuova M.G. Welding di Di Lauro Harald veniva cancellata dal Registro Imprese in data 17.6.2015 sicché non è più fallibile, essendo ampiamente decorso il termine di cui all'art. 10 L.F..

Il Sig. Di Lauro intende proporre domanda per la declaratoria di apertura della procedura di liquidazione volontaria del patrimonio ex lege n. 3/2012 come modd. al fine di ristrutturare il proprio debito.

Si precisa al riguardo che la situazione debitoria, sulla scorta di quanto riferito dal ricorrente e attraverso la circolarizzazione compiuta anche dal Collegio dei Gestori, trae principalmente origine da debiti verso finanziare, tra cui ~~_____~~ (prestito, come si vedrà, garantito da cessione del quinto), ~~_____~~ (subentrata a ~~_____~~ s.r.l. in liquidazione) che ha già avviato una esecuzione forzata presso terzi e risulta assegnataria ex art. 553 C.p.C., della somma mensile di circa Euro 200,00=, ~~_____~~ (ora ~~_____~~) che ha di recente avviato un'azione esecutiva presso terzi, nonché da una rilevante esposizione verso l'~~_____~~, ~~_____~~.

~~Debitore, 2009, ISAL, SA~~ maturata durante gli ultimi anni dell'attività artigianale svolta in forma individuale (cfr. doc. 3).

Il montante passivo risulta altresì composto da un debito alimentare relativo al contributo al mantenimento dei due figli nati dal matrimonio, purtroppo naufragato anni fa, cui è seguito un accesso contenzioso e che ha dato origine ad una esecuzione forzata presso terzi avente ad oggetto il pignoramento dello stipendio del Sig. Di Lauro. L'udienza di assegnazione, a seguito di alcuni rinvii al fine di consentire al Debitore di predisporre la domanda finalizzata all'apertura della liquidazione del patrimonio, è fissata per il 29 giugno 2022.

Per ciò che concerne tale credito alimentare in favore dei figli già oggetto di pignoramento, tenuto conto che la normativa che ci occupa prevede che vada assicurato il regolare pagamento dei crediti impignorabili ex art. 545 C.p.C., si chiede fin da ora che il Liquidatore nominato dal Tribunale, qualora il G.E. proceda all'assegnazione in favore del coniuge, subentri nella procedura al fine di effettuare i pagamenti nei confronti della stessa fino ad estinzione del debito, con esclusione dei compensi legali già precisati nell'atto di intervento e di quelli maturandi nell'ambito del pignoramento mobiliare presso terzi che dovranno essere trattati nel concorso.

*

L'attivo della procedura di liquidazione si fonderà sull'apporto di finanza mensile messa a disposizione dal debitore, pari ad Euro 530,00=, per tutta la durata della procedura stessa (4 anni), oltre alla 13^a mensilità per la durata della procedura ed al TFR maturato ed a quello che maturerà nel corso del quadriennio (nella quota di legge). Il Debitore inoltre metterà a disposizione della procedura il ricavo della vendita del proprio scooter di marza Suzuki (cfr doc.13) come meglio si esporrà, attraverso vendita competitiva ad istanza del Liquidatore che verrà nominato dall'Ill.mo Tribunale di Bologna.

Egli attualmente percepisce uno stipendio mensile pari ad Euro 1.800,00= per n. 13 mensilità, oltre ad un rimborso (deposito cauzionale) per il noleggio dell'auto pari ad euro 59,52 al mese, al premio di produzione di circa 400,00= euro annui e ad un premio c.d. consolidato di Euro 900,00= lordi, che il ricorrente tratterrà a titolo di fondo rischi per spese improvvise e imprevedibili non potendo contare sull'aiuto economico di terzi e/o parenti.

Sussistono quindi tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi ex lege n. 3/2012 come mod. come peraltro descritto nella relazione particolareggiata del collegio gestore della crisi allegata alla presente istanza (doc. 4).

Il presente ricorso contiene i seguenti paragrafi:

1. Iter della procedura della crisi da sovraindebitamento
2. Sulla istanza di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012 e ss. Modd.
3. Le condizioni di ammissibilità: requisiti oggettivi e soggettivi
4. Sulle cause del sovraindebitamento e sulla impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte
5. Atti di disposizione del patrimonio nel quinquennio – Assenza di atti in frode e di atti impugnati
6. Elenco /inventario dei beni del debitore
7. Elenco dei creditori: indicazione delle poste attive e poste passive e delle prelazioni
8. Indicazione delle spese necessarie per il sostentamento del debitore e per i figli
9. Programma di liquidazione
10. Spese prededucibili

1. ITER DELLA PROCEDURA

Il ricorrente si rivolgeva all'OCC presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna per tramite dei sottoscritti difensori al fine di proporre domanda volta all'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio.

Veniva quindi consegnata al Collegio Gestori la documentazione richiesta ai fini della redazione della relazione particolareggiata e veniva altresì fornita una relazione dettagliata sulle cause del sovra indebitamento.

Seguivano alcuni incontri con modalità da remoto, vista la emergenza sanitaria in atto determinata dal Covid 19, al fine di assumere informazioni a corredo del presente ricorso.

Il debitore non è proprietario di beni mobili, sicché non viene allegato l'inventario dei beni, come da dichiarazione allegata (doc.5).

In accordo col Collegio Gestore venivano eseguite le verifiche presso Banca d'Italia, le visure presso il PRA, presso l'Agenzia delle Entrate del Territorio, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, le visure ipotecarie, le dichiarazioni dei redditi al fine di ricostruire compiutamente la situazione economico – patrimoniale del Sig. Di Lauro Harald.

Attualmente il Sig. Di Lauro è gravato da obbligo alimentare in favore dei due figli in forza di sentenza di separazione tra i coniugi, emessa dal Tribunale di Bologna, sentenza n. ~~000~~ in data ~~01/10/21~~ con condanna a corrispondere al coniuge la somma mensile di Euro 300,00= (Euro 150 per ogni figlio) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bologna e di cui si è tenuto conto nella ricostruzione del fabbisogno del Debitore come da tabella di seguito redatta (doc.6).

Si precisa che la somma relativa all'assegno di mantenimento viene corrisposta mensilmente da ~~XXXX~~, datore di lavoro del Sig. Di Lauro a far data dalla retribuzione di maggio 2021 (doc. 7) e di tale esborso si è tenuto conto nella tabella di cui infra.

A tale riguardo va poi precisato che, prima della emissione della sentenza, il Tribunale di Bologna in sede presidenziale aveva onerato il Debitore di corrispondere in favore dei figli a titolo di contributo al mantenimento la somma mensile di Euro 450,00= oltre alle spese straordinarie (ordinanza ~~XXXXXX~~).

Stante il mancato versamento di parte degli assegni alimentari, la moglie del Sig. Di Lauro procedeva al recupero coattivo del credito e notificava al marito e al datore di lavoro un pignoramento presso terzi in data 8.1.2021 sub ~~XXXXXXXXXX~~ (doc.8) portante un credito di Euro 9.404,53=. L'udienza per l'assegnazione veniva fissata per la data del 21.7.2021 (e seguito di alcuni rinvii al 28.6.2022), udienza poi ulteriormente rinviata per consentire al Sig. Di Lauro il deposito della presente domanda di liquidazione del patrimonio ai sensi della L. 3/2012 come accennato.

Nelle more la moglie del Debitore depositava un atto di intervento in data 28.6.2021 (cfr doc.8), portante un credito di Euro 2.409,00= per alimenti e di Euro 4.537,86= a titolo di compensi professionali liquidati in favore del legale dei coniugi in esito alla sentenza n. ~~000000~~ che definiva il giudizio di separazione.

In sede di udienza, ove il Debitore è assistito da altro legale, veniva contestato il credito azionato, sicché l'importo dovuto a titolo di alimenti e spese legali dell'Avv. ~~000000~~ risulta pari ad Euro 12.685,89= (doc.9).

Il G.E. non procedeva all'assegnazione ex art. 553 C.p.C. ma il datore di lavoro trattiene l'importo di Euro 100,00= mensili a far data dalla notifica del pignoramento presso terzi, somma che andrà a deconto del montante passivo suindicato.

A carico del Sig. Di Lauro vi è stato un altro pignoramento presso terzi ad istanza di ~~0000000000~~ in liquidazione sub. RGE ~~00000000~~ (il credito veniva poi ceduto a ~~00000000~~), per Euro 84.394,25, già definito, che prevede una trattenuta mensile di oltre Euro 200,00= di cui si chiede che venga disposta la revoca col decreto di apertura della liquidazione come di seguito si esporrà (doc.10).

Da ultimo preme evidenziare che a ~~00000000000000000000~~ s.r.l. nelle more ha notificato ulteriore pignoramento presso terzi nei confronti del sig. Di Lauro con udienza fissata per il giorno 20.04.2022 (doc.11), procedura che a quanto consta non è stata coltivata.

2. SULLA ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO AI SENSI DELL'ART. 14 ter L. 3/2012 e ss. Modd.

La procedura di liquidazione del patrimonio è disciplinata dalla II sezione del capo I della L. 3/2012 dall'art. 14 ter all'art. 14 duodecies e costituisce uno strumento di carattere residuale rispetto ai procedimenti di accordo del debitore e del piano del consumatore.

Secondo parte della dottrina l'istituto rappresenta una ipotesi di fallimento civile ossia del soggetto escluso dalla generale procedura fallimentare.

Trattasi di procedura (volontaria) che ricalca sostanzialmente quella fallimentare, coinvolgendo l'intero patrimonio del debitore (eccezion fatta per i beni espressamente indicati nell'art. 14 ter comma 6) che dalla apertura della procedura, la cui durata è di almeno quattro anni, viene amministrato da un

liquidatore, sottoposto a liquidazione e poi ripartito fra i creditori, che subiscono l'arresto di eventuali azioni esecutive e cautelari.

Più precisamente, oggetto di liquidazione sono tutti i beni del debitore esistenti e quelli sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda (cfr. artt. 14 quinquies e 14 undecies) dedotte le passività per l'acquisto e la conservazione degli stessi da soddisfare in prededuzione.

L'apertura della procedura di liquidazione è disposta con decreto dal G.D. previo accertamento della esaustività della domanda e di assenza di atti in frode, che contiene la nomina del liquidatore ed ha effetto di atto di pignoramento imprimendo così un vincolo di indisponibilità relativa sul patrimonio del debitore.

Tale procedura può peraltro essere richiesta dal debitore o dai creditori in sede di conversione di altro procedimento di composizione della crisi risolto, annullato, revocato o cessato di diritto (cc.dd. fasi patologiche del procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento).

Va evidenziato che le vendite e gli altri atti di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive avvalendosi di soggetti specializzati e sulla base di stime effettuate da operatori esperti, vale a dire tramite vendite all'asta.

3. LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA': REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI

Non mutano in caso di liquidazione del patrimonio i requisiti oggettivi e soggettivi che devono sussistere in capo al debitore, presupposti comuni a tutte le altre procedure ex L. 3/2012, e non hanno subito modifiche per effetto della novella ex lege n. 176/2020.

Quanto al **profilo oggettivo**, ai fini dell'accesso alla procedura il debitore deve trovarsi in uno "stato di sovraindebitamento".

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. n. 3/2012 è tale "*una situazione di perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni*".

Tale stato di sovraindebitamento è evidenziato nel caso che ci occupa, tra l'altro, dall'ammontare del debito vantato dall'amministrazione finanziaria, da Inps e da alcuni fornitori con cui lavorava la impresa individuale del debitore.

Si è condivisibilmente osservato in dottrina che non esiste una definizione universalmente accettata di sovraindebitamento, né è dato rinvenire una nozione giuridica che consenta di misurare lo stato di sovra indebitamento specie con riguardo alla figura del consumatore.

Alcuni autori ritengono che gli elementi necessari affinché possa dirsi sussistente tale situazione sono due: a) la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina b) la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Parte della dottrina sostiene che la nozione richiami la definizione classica dello stato di insolvenza ex art. 5 L.F.; altri evidenziano invece come il riferimento al perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte potrebbe apparire nuova, laddove il legislatore ha preferito una visione statica del rapporto debiti e patrimonio.

Per quanto concerne i requisiti soggettivi di ammissibilità, va doverosamente rilevato che l'art. 7 cit. prevede che non possono usufruire dell'accordo coi creditori o del piano del consumatore coloro che sono soggetti ad altre procedure concorsuali diverse rispetto a quelle disciplinate dalla L. 3/2012 e coloro che hanno fatto già ricorso nei precedenti cinque anni a procedimenti di esdebitazione.

La normativa contenuta nella L. n. 3/2012, così come modificata dal D.L. 179/2012, individua i soggetti debitori cosiddetti "non fallibili" ai quali si applica la procedura di composizione della crisi.

Tra di essi vi sono l'imprenditore, appunto non fallibile, o perché sotto soglia ovvero nel caso in cui non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 1 L.F.; gli artigiani, gli imprenditori agricoli, gli imprenditori con attività cessata, i professionisti e gli altri lavoratori autonomi, la start up innovativa, gli enti privati non commerciali.

Per i motivi sopra esposti sussistono tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi in capo Al debitore per accedere all'istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento, sanciti dalla disciplina contenuta nella L. n. 3/2012, così come modificata e aggiornata alla luce del D.L. n. 179/2012.

4. SULLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E SULLA IMPOSSIBILITA' DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Per ricostruire le cause del sovraindebitamento si devono ripercorrere le vicende più significative dalle quali è derivata la attuale situazione debitoria, eventi non solo propri dell'attività lavorativa ma anche dell'accesa conflittualità che ha caratterizzato la separazione dalla moglie.

Come accennato, il Sig. Di Lauro dal 2006 e fino al 2015 ha svolto attività in proprio avente ad oggetto carpenteria legata al settore edile, con buoni profitti almeno fino al periodo 2008/2009, quando sorgerà la crisi economica che travolgeva anche l'indotto della piccola impresa artigiana.

Il nucleo, composto anche da due figli (uno dei quali oggi maggiorenne), fino ad allora poteva così contare su di un buon tenore di vita.

A causa della difficile situazione economica creatasi e dell'insorgere qualche anno dopo di una irreversibile crisi matrimoniale e della successiva separazione, che lo costringeva a trasferirsi in altra abitazione,

il debitore non riusciva più a far fronte alle obbligazioni assunte nei confronti di banche con cui aveva sempre intrattenuto regolari rapporti /affidamenti ed iniziava ad accumulare poste passive verso Erario, INAIL ed INPS, successivamente arruolate.

Purtroppo l'attività artigianale in quel periodo si contraeva ulteriormente, subendo un decremento dei profitti anche per l'impossibilità di recupero di alcuni crediti. Il debitore rendendosi conto che non era presumibile che potesse essere implementato il fatturato, attesa la crisi del settore sin da allora evidente ed in assenza di un adeguamento strutturale dell'azienda alle esigenze del mercato, decideva di cessare l'attività in proprio e cercare un lavoro come dipendente, vista anche l'esperienza maturata nel settore.

Fatto sta che negli anni fino al 2016 (l'attività in concreto sarebbe cessata di lì a poco), l'impresa ha contemplato solo un progressivo cumulo di partite debitorie verso l'istituto di previdenza e nei confronti dell'apparato pubblico.

Ciò ha determinato da un lato la decisione di cancellare l'impresa dal relativo registro e la maturazione di ruoli esattoriali a carico del Debitore, che ricorreva anche al prestito personale con ~~CASSA DI RISPARMIO~~ per far fronte al proprio fabbisogno ed a quelli dei figli.

Allo stato, il montante del passivo da sovraindebitamento è praticamente tutto nelle residue posizioni dell'~~ATTIVA DEL SOVRAINDEBITAMENTO~~, ~~ATTI~~, ~~ATTI~~ oltre ai finanziamenti di ~~CAPIBANKA~~, ~~ALCANTARA~~ s.r.l. (già ~~ALCANTARA~~ in liquidazione s.r.l.).

5. ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NEL QUINQUENNIO- ASSENZA DI ATTI IN FRODE E DI ATTI IMPUGNATI

Non vi sono atti di disposizione compiuti dal Sig. Di Lauro Harald nel periodo di riferimento (quinquennio), né vi sono atti impugnati dai creditori e/o sono state avviate azioni revocatorie ex art. 2901 CC, come da dichiarazioni rilasciate ai gestori

6. ELENCO / INVENTARIO DEI BENI DEL DEBITORE

ESCLUSIONE DI BENI IMMOBILI E BENI MOBILI REGISTRATI: il Sig. Di Lauro Harald non possiede beni immobili, come risulta dalle visure catastali e ipotecarie in atti (doc.12), ma possiede unicamente un vecchio motoveicolo TG ~~XXXXXXXXXX~~ marca Suzuki, immatricolato nel 2002, il cui valore è di prudenziali Euro 500,00= il quale necessita di riparazioni ed è inutilizzato da alcuni anni (cfr. doc.13 visura PRA).

Il ricavo della vendita competitiva effettuata dal Liquidatore ex art. 14 novies comma 2 L. 3/2012 verrà messo a disposizione della massa dei creditori.

Mentre va precisato che l'autovettura marca VW modello Polo targata TG ~~XXXXXXXXXX~~ in uso al Debitore in forza di contratto di noleggio a lungo termine, il cui canone è già stato interamente versato, viene utilizzata per ragioni di lavoro e per le esigenze dei figli che sono collocati presso la madre in altro Comune.

Sul punto il Collegio Gestori ha già effettuato le verifiche di legge presso le relative banche dati.

Mentre le spese di carburante, bollo, assicurazione e manutenzione sono invece interamente sostenute dal Debitore come risulta nella tabella di cui infra.

BENI MOBILI: dopo la separazione dalla moglie, i beni ed arredi della casa coniugale venivano assegnati in piena proprietà alla stessa e il Debitore si trasferiva in ~~XXXXXXXXXX~~ loc. ~~XXXXXXXXXX~~ (BO), in

di una minore decurtazione del proprio stipendio mensile, così da poter destinare la somma mensile di Euro 530,00= alla massa dei creditori.

Sul punto va rilevato che, in analogia all'orientamento consolidato di questo Tribunale in tema di cessione volontaria del quinto dello stipendio, il credito maturato da ~~XXXXXX~~ infatti nasce da un contratto di finanziamento chirografario e conseguentemente il credito residuo conserva la medesima natura. (cfr. Decreto omologa Dr.ssa Rimondini 11.5.2020).

8. INDICAZIONE DELLE SPESE NECESSARIE PER IL SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE E DEI FIGLI

Per il suo fabbisogno il Debitore sostiene le spese di seguito esposte nella relativa tabella.

Assegno mensile mantenimento ordinario figli (pagato dal datore di lavoro)	300,00
Spese straordinarie per mantenimento figli	200,00
Pignoramento presso terzi per credito alimentare	100,00 (*)
Spese telefoniche	30,00
Spese alimentari e igiene di casa	250,00
Spese trasporto (carburante, bollo, assicurazione, manutenzione auto)	250,00
Spese mediche /farmaceutiche	50,00
Spese vestiario	50,00
Fondo rischi mensile (a tale fine viene trattenuto anche il premio produzione ed il consolidato, voci liquidate solo annualmente come in precedenza specificato)	100,00

<u>Totale necessità personali di vita per mese</u>	<u>1.330.00</u>
--	-----------------

(*) importo al momento già trattenuto dal datore di lavoro a far data da gennaio 2021 e non ancora oggetto di assegnazione da parte del G.E..

9. PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

9.1. Sulle esecuzioni mobiliari presso terzi pendenti

Il Sig. Di Lauro Harald è gravato da tre pignoramenti presso terzi.

- A) Procedura esecutiva RGE ~~Carbide~~ promossa da ~~Alitalia~~ s.r.l. (ora ~~Alitalia~~ s.r.l.) concluso con assegnazione del 1/5 dello stipendio; dall'esame delle buste paga si evince che l'importo assegnato al Creditore ammonta mediamente ad oltre Euro 200,00= mensili.

Pertanto, sin d'ora si chiede la revoca di detta ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. con il decreto di apertura della procedura di composizione della crisi nel rispetto del principio della *par condicio creditorum*.

Sul punto sono già intervenuti alcuni recenti provvedimenti del Tribunale di Bologna (Trib. Bologna – GD Dott.ssa Rimondini 16.10.2020 con cui è stato dichiarato la inefficacia del pignoramento sullo stipendio del debitore, a far data dalla apertura della procedura di liquidazione del patrimonio; decreto GD Dott. Atzori in data 11.3.2021 che ha revocato la ordinanza di assegnazione delle somme aventi ad oggetto il quinto dello stipendio della debitrice; Trib. Bologna GD Dott.ssa Rimondini 10.6.2021; Trib. Bologna Dott. Florini 24.12.2021).

Il Tribunale di Bologna ha fatto proprio l'orientamento nomofilattico e della giurisprudenza di merito in tema di fallimento, applicando alle procedure di sovraindebitamento il principio posto dall'art. 44 L.F. e dunque *“Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori”*. (cfr. Cass. Civ. 22.01.2016 n. 1227, Sez. VI. Ord., in Riv. Dir. Proc., 2017, 6, 1602; Tribunale Grosseto 09.05.2017; Tribunale Livorno 15.02.2017; Tribunale Livorno 21.09.2016; Tribunale Torino 08.06.2016; Tribunale Monza, Sez. 3, 17.12.2015 n. 3099).

Ne discende che, stante la applicabilità alle procedure ex L. n. 3/2012 dell'art. 44 L.F. sono ritenuti inefficaci i pagamenti effettuati successivamente all'emissione del decreto di apertura della liquidazione ex art. 14-quinquies L. n. 3/2012, in quanto posti in essere in violazione del dogma della par condicio creditorum, posto alla base di tutte le procedure concorsuali alle quali appartengono anche quelle disciplinate dalla L. n. 3/2012. (ora novellata).

- B) Pende il procedimento di pignoramento prezzo terzi sub RGE ~~██████████~~ avanti il Tribunale di Bologna con prossima udienza fissata per il giorno 29 giugno 2022, promossa dal coniuge del Sig. Di Lauro ed avente ad oggetto i crediti alimentari e spese legali liquidate al difensore della moglie in esito al giudizio di separazione. Il Datore di lavoro ha già accantonato dalla data di notifica (gennaio 2021) la somma mensile di Euro 100,00= tenuto conto della cessione volontaria del 5° in favore di Compass e del precedente pignoramento sub A).

Posto che la procedura di composizione della crisi deve assicurare il regolare pagamento dei crediti impignorabili ex art. 545 C.p.C., i crediti alimentari in favore dei figli (i cui pagamenti andranno effettuati a favore del coniuge separato) oggetto del procedimento esecutivo di cui sopra, potranno essere soddisfatti dal Liquidatore nominato, che potrà subentrare ex art. 14 novies L. 3/2012 nella procedura esecutiva suindicata, portando a deconto le somme già accantonate dal datore di lavoro e fino ad estinzione.

Mentre in caso di mancata assegnazione da parte del G.E. si prevede che il credito alimentare vantato dal coniuge venga soddisfatto dal Liquidatore prelevandolo dall'attivo della procedura.

Per quanto concerne le spese legali di procedura, anche per l'intervento fino ad oggi maturate nel caso di liquidazione da parte del G.E. e l'importo di Euro 4.537,86= liquidate nella sentenza definitiva di separazione dovranno essere trattate nel concorso.

- C) E' stato inoltre notificato da ~~██████████~~ s.r.l. atto di pignoramento prezzo terzi con prossima udienza fissata per il giorno 20 aprile 2022 e a quanto consta la procedura non è stata coltivata.

Anche in questo caso si chiede che con il decreto di apertura della liquidazione sia dichiarata ove occorrer possa l'improcedibilità della procedura e/o che sia revocata l'ordinanza di assegnazione eventualmente emessa dal G.E.

9.2 L'attivo da destinare alla procedura

L'attivo che il sig. Di Lauro metterà a disposizione della massa è composto da:

- ✓ il ricavo dalla vendita del motoveicolo Suzuki RTG ~~XXXXXXXXXX~~ che avverrà con modalità competitiva tramite IVG sede di Bologna, ad iniziativa del Liquidatore nominato ai sensi dell'art. 14 novies co. 2 L. 3/2012;
- ✓ apporto di finanza mensile da parte del Sig. Harald Di Lauro, indicata in Euro 530,00= mensili per n. 12 mensilità, al netto di quanto necessario per il proprio mantenimento e del contributo al mantenimento dei due figli (Euro 300,00=), come da sentenza in data 2.2.2021 pubblicata in data 11.3.2021 del Tribunale di Bologna in esito al giudizio RG ~~XXXXXXXXXX~~ di separazione promosso dal coniuge, per tutta la durata della procedura di liquidazione ex lege n. 3/2012, pagato direttamente dal datore di lavoro che versa la somma mensilmente al coniuge separato;
- ✓ 13^a mensilità, per tutta la durata della procedura;
- ✓ TFR già ad oggi maturato e quello che maturerà per i 4 anni almeno di durata della procedura di liquidazione del patrimonio (nella quota di legge), prudenzialmente indicato in Euro 1.800,00 all'anno.

Mentre il premio produzione e il c.d. consolidato verranno accantonati dal Debitore quale fondo rischi per spese impreviste, anche mediche urgenti, che si rendessero necessarie nel corso della procedura di composizione della crisi.

Da ultimo, si precisa che le eventuali eccedenze ad oggi non quantificabili per il variare dello stipendio mensile e/o derivanti da revisione delle condizioni di separazione e/o per eventuale giudizio di divorzio - al netto di quanto sopra (ergo, mantenimento figli e fabbisogno del debitore) e una volta esaurito il pagamento del credito alimentare in favore dei figli oggetto di procedura esecutiva sub RGE ~~XXXXXXXXXX~~ il cui soddisfacimento avverrà tramite il Liquidatore nominato a seguito di subentro nella procedura medesima - saranno destinate alla massa dei creditori.

10. SPESE PREDEDUCIBILI

A seguito dell'istanza depositata dal debitore, l'OCC provvedeva a redigere il preventivo per l'attività da prestarsi, in base ai dati di attivo e passivo forniti.

Il Collegio dei Gestori ha già dato disponibilità a porre interamente in prededuzione il compenso in esito alla istanza motivata del debitore. Nel riparto dell'attivo, in esito alla procedura di liquidazione, occorrerà pertanto porre in prededuzione tale voce, così come le spese di pubblicità del decreto di apertura della liquidazione e di quelle che sorgeranno in funzione della procedura medesima, nonché il compenso del Liquidatore. Parimenti dicasi per le spese dei sottoscritti legali come da incarico in atti.

Tutto ciò premesso, il Sig. Harald Di Lauro, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

all'ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter l. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012, di:

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione volontaria del patrimonio ex art. 14 ter legge 3/2012 e ss., con ogni effetto di legge, avente ad oggetto i propri beni, come sopra indicato;
- nominare, ai sensi dell'art.14 quinquies comma 2 lett. a), quale liquidatore il collegio gestore n. 14 presso l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Bologna nelle persone dell'Avv. Alessandra Fiore e Avv. Alessandro Petitto, per svolgere i compiti e le funzioni della normativa ed in particolare gli adempimenti di cui all'art. 14 sexies e ss. l. 3/2012;
- disporre che, dal momento del decreto di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;
- dichiarare, ai sensi di cui all'art.14 ter comma 7 L.3/2012, che dal deposito della domanda non decorrono, ai soli effetti del concorso, gli interessi legali o convenzionali fino alla chiusura della liquidazione, fatti salvi i crediti assistiti da pegno, ipoteca o privilegio, fermo quanto previsto dagli art.li 2749, 2788 e 2855 co II e III c.c.;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto nei limiti del rispetto della normativa sulla privacy, se ritenuto per estratto;

